

**CONVENZIONE ARTEA-CAA 2020-2021-2022 PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NELL'AMBITO
DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE**

SECONDO ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ 2021

tra

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in seguito denominato “Agenzia”, C.F. 05096020481, con sede legale in Firenze -Via Ruggero Bardazzi 19-21- rappresentata dal Dott. _____, ivi domiciliato per la sua carica, non in proprio ma nella qualità di Direttore,

e

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _____ s.r.l. che per brevità sarà di seguito denominato “C.A.A.” con sede legale in _____, C.F.- P.IVA _____ autorizzato dalla Regione _____ con decreto _____ n. _____ del _____, rappresentato da _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società, in qualità di _____,

CONSIDERATO CHE

- a) ARTEA e i CAA hanno stipulato una convenzione per la gestione del fascicolo aziendale nell’ambito dell’Anagrafe delle aziende agricole valida per le annualità 2020-2021-2022, di seguito denominata “Convenzione”, che si intende qui integralmente richiamata, fatte salve espresse modifiche;
- b) l’art.9 della “Convenzione” prevede che le risorse per l’erogazione dei compensi debbano essere definite annualmente tramite atto integrativo;
- c) nell’art. 9 comma 1) lettera b) della Convenzione è prevista che venga compensata l’attività di digitalizzazione dei fascicoli;
- d) con delibera n. 1209 del 22/11/2021 e successivo decreto n. 21608 del 29/11/2021 la Regione ha integrato gli indirizzi impartiti ad ARTEA con la DGR 1352 del 02/11/2020 e disposto l’erogazione di ulteriori 100.000 euro per realizzare un percorso con i CAA per la digitalizzazione del materiale cartaceo presente presso le loro sedi;
- e) con delibera n. 7 del 18 giugno 2020 AGEA ha adottato lo schema di Convenzione Quadro tra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori per la gestione del fascicolo aziendale valida per il 2020-2022 e che ARTEA ha sottoscritto la Convenzione sopra menzionata in data 10/07/2020;

- f) nella Convenzione sopra menzionata la definizione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 è rimandata ad atti successivi in base alle disponibilità finanziarie del bilancio di AGEA approvato per i rispettivi anni;
- g) l'assegnazione delle risorse ed i relativi criteri di riparto in merito all'annualità 2021 della Convenzione sopra menzionata non sono ancora stati definiti;
- h) è stato approvato l'Ordine di Servizio n. 41 del 30/12/2021 che adotta la nuova “Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interesse”;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Modifica art. 4 “Tenuta del fascicolo aziendale” comma 1 e inserimento comma 9)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della Convenzione ARTEA-CAA 2020-2022 è così sostituito:

«art.4 comma 1. Il fascicolo può essere costituito da documenti cartacei opportunamente registrati ed archiviati e/o da documenti digitali registrati e archiviati nell’Anagrafe ARTEA. A partire dal 01 maggio 2022 ogni nuovo documento inserito in fascicolo deve essere scansionato e inserito nel corrispondente ID del fascicolo digitale. A tale fine per ogni ID facente parte del fascicolo verrà predisposta la scansione obbligatoria quale requisito essenziale per la creazione e la certificazione del documento;»

2. All’art.4 viene aggiunto il comma 9 come di seguito riportato:

«art.4 comma 9. Il CAA si impegna a consegnare presso l’archivio di ARTEA tutti i fascicoli relativi ai produttori deceduti e alle aziende cessate, secondo le indicazioni tecniche fornite da ARTEA. »

Articolo 2

(Modifica art. 6 “Impegni del CAA” comma 16 e inserimento comma 18)

1. Il comma 16 dell’articolo 6 della Convenzione ARTEA-CAA 2020-2022 è così sostituito:

«art.6 comma 16. Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del decreto MiPAAF 27 marzo 2008 il CAA dichiara di aver nominato il Responsabile Tecnico nella persona di _____ in possesso dei requisiti richiesti dal DM sopra citato. Nel Sistema Informativo ARTEA il Responsabile Tecnico assume il ruolo di Responsabile delle utenze, come già previsto nel Manuale operativo riconoscimento centri di assistenza agricola e controlli sedi operative approvato con decreto del dirigente regionale n. 5564 del 18/12/2013.»

2 all’articolo 6 della Convenzione ARTEA-CAA 2020-2022 viene aggiunto il comma 18 come di seguito riportato:

«art. 6 comma 18. Ai fini della corretta gestione dei conflitti di interessi e nel rispetto delle procedure adottate da ARTEA, il CAA nomina Responsabile del Conflitto di interessi _____»

Articolo 3

(Modifica art. 2 Integrazione 2021 – Risorse finanziarie anno 2021)

1. L'art. 2 dello schema di Integrazione alla convenzione 2021, approvato con decreto ARTEA n. 94 del 07/07/2021, è così sostituito:

«art.2. Per l'anno 2021 la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento dei corrispettivi per le attività di cui all'art. 8 della “Convenzione”, viene così definita:

- a) importi riconosciuti da AGEA ad ARTEA in base a quanto stabilito nella Convenzione Quadro per la gestione dei fascicoli aziendali valida per l'anno 2021, secondo i criteri di ripartizione adottati nella stessa;*
- b) integrazione regionale per i fascicoli non riconosciuti da AGEA ma validi ai sensi dell'art. 8 comma 3 della “Convenzione”. La quantificazione degli importi viene definita utilizzando gli stessi criteri individuati da AGEA per i fascicoli di cui al precedente punto a);*
- c) riconoscimento regionale per le attività di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) della “Convenzione” pari a Euro 40.260,00 IVA inclusa e di un ulteriore 40%, per un totale di Euro 56.364,00 IVA inclusa, in presenza di un numero di fascicoli superiore a 10.000, coordinamento di unità di personale superiore a 20 e presenza territoriale delle strutture operative su almeno il 90% delle province toscane (9 su 10);*
- d) integrazione regionale pari a Euro 10,00 per ogni fascicolo riconosciuto ai sensi dell'art.8 comma 3 della “Convenzione”, per la specificità della attività regionali di cui all'art. 2 comma 3 e per la digitalizzazione dei fascicoli di cui all'art. 4 comma 3.*

2. Alle attività di cui al precedente comma 1 lettere b), c) e d) viene destinato un importo complessivo di Euro 700.000,00 IVA inclusa. A tale importo concorrono le risorse rese disponibili da Regione Toscana sul proprio bilancio.

3. Qualora la somma di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo dovesse superare l'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, verrà applicata una riduzione dei corrispettivi a partire da quelli previsti al punto d) comma 1 del presente articolo.

4. Qualora l'importo complessivo di cui al precedente comma 2 dovesse essere superiore a quanto necessario per finanziare i punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, l'importo eccedente verrà distribuito in base al numero dei fascicoli gestiti dai CAA, aumentando l'importo a fascicolo di cui al punto d) comma 1 del presente articolo.»

Articolo 4

(Attività di informazione e soluzione segnalazioni)

1. Oltre a quanto già previsto dall'articolo 7 della Convenzione vigente (Impegni di ARTEA), l'Agenzia si impegna a organizzare, indicativamente con cadenza mensile, a meno di sopralluoghi impeditimenti, un incontro con i CAA con l'obiettivo di fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte o informazioni relative alle procedure in essere. I CAA possono richiedere di affrontare argomenti specifici tramite segnalazione all'indirizzo caa.arte@arte.toscana.it.

2. Le problematiche rilevate dai CAA per pratiche inerenti i fascicoli presenti in Toscana, relative ai rapporti con altri organismi pagatori o con AGEA Coordinamento, possono essere segnalate

all'indirizzo caa.artea@artea.toscana.it. La Direzione si impegna a fornire un primo riscontro alle questioni segnalate entro sette giorni lavorativi dalla ricezione. Allo stesso indirizzo possono essere inviate le problematiche interpretative.

Articolo 5
(Imposte)

1. La presente integrazione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
2. Le parti concordano che il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1 sia a carico del CAA.
3. Il presente atto sarà registrato in caso di uso, ai sensi degli artt.5 e 6 del d.p.r. 26 aprile 1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a cura e spese della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

ARTEA
(Fabio Cacioli)

Centro Autorizzato Assistenza Agricola

Imposta di bollo assolta con contrassegno nr

1) _____